

pensiero di fronte alle nuove conquiste sul piano concreto: inoltre il suo aggiornamento fino al 1950 ha fatto sì che in essa prendano posto, già considerate con occhio obiettivo, gran parte delle conseguenze economiche di questa seconda guerra mondiale.

D. CREMONA DELLACASA

Torino, Università.

MANZO A., *Il particolare regime fiscale delle assicurazioni private*. Un vol. di pagg. 155, Roma, 1952.

Il volume in rassegna costituisce una ristampa di una precedente edizione notevolmente ampliata e aggiornata.

L'Autore non si è limitato all'esame del R. D. 30 novembre 1923, n. 3281, testo regolatore fondamentale del regime tributario delle assicurazioni, ma ha notevolmente ampliato la sua indagine, estendendola fino allo studio delle assicurazioni nei riguardi delle varie leggi di imposta, cosicchè il titolo ben risponde al contenuto del volume.

Pertanto il contratto di assicurazione, gli atti inerenti e connessi ed in genere tutto ciò che in qualche modo è collegato col settore assicurativo, formano materia di indagine sotto i riflessi fiscali: così, oltre alle imposte sulle assicurazioni, di bollo e registro sugli atti relativi ad operazioni di assicurazione, particolare posto è fatto al regime degli atti rispetto all'imposta generale sull'entrata; inoltre un capitolo è dedicato ai contratti di assicurazione rispetto all'imposta di successione e alla complementare progressiva sul reddito, mentre in altro capitolo vengono presi in particolare considerazione i problemi assicurativi rispetto all'imposta sul reddito mobiliare.

Per quanto il volume prescinda da qualsiasi pretesa scientifica e sistematica, si tratta di opera seria e diligente, indubbiamente utile per chi abbia ad occuparsi del particolare settore oggetto di studio.

B. GIUSSANI

Milano.

NATIONS UNIES, *Conventions fiscales internationales*, 2 voll. — vol. I, pagg. 474, New York, 1948 — vol. II, pagg. 237, New York, 1952.

Questa pubblicazione, edita a cura delle Nazioni Unite, si ricollega, aggiornandolo, al *Recueil des accords internationaux et des dispositions de droit interne tendant à éviter la double imposition et l'évasion fiscale* (sei volumi pubblicati tra il 1928 e il 1936). La raccolta mira ad avere carattere di completezza.

Il vol. I riguarda prevalentemente il periodo 1935-1948; il vol. II il periodo 1948-1950. Le convenzioni sono state classificate per materia: speciale attenzione meritano le tre sezioni riguardanti le Convenzioni generali relative alle imposte sul reddito e sul patrimonio (sez. A), le convenzioni relative alle imposte sulle successioni e sulle donazioni (sez. H), e le convenzioni relative alla assistenza reciproca tra le amministrazioni fiscali (sez. I).

Di particolare interesse si presenta la nota iniziale del secondo volume, la quale offre un quadro sintetico e felice dei problemi che nel campo dei rapporti fiscali internazionali si sono venuti sempre più imponendo all'attenzione dei Governi. Mentre infatti fino alla prima guerra mondiale lo scopo principale delle convenzioni in materia era stato quello di regolare gli aspetti fiscali del commercio internazionale, oggi l'accento si sposta sul problema delle *imposte dirette*. La crescente importanza degli investimenti da parte dei paesi più progrediti in quelli più arretrati — investimenti che avvengono non solo per il tramite dei Governi, ma anche mediante investimento diretto da parte dei capitalisti privati — e la tendenza all'aumento della imposizione diretta specie in questi ultimi mette in viva luce il problema della doppia imposizione internazionale. È infatti evidente che, se si reputa utile questo spostamento di capitali dai paesi più evoluti ai paesi economicamente arretrati, e si considerano d'altra parte i molteplici ostacoli di natura psicologica ed economica che già frenano l'investimento in paesi diversi

dal proprio, si presenta come economicamente necessario (anche prescindendo dall'equità) togliere almeno l'ostacolo fiscale della doppia imposizione.

L'urgenza dei fatti ha spinto alle soluzioni, che si sono avute per una doppia via. Da una parte infatti gli stati economicamente più potenti hanno giudicato opportuno concedere unilateralmente esenzioni fiscali alla parte di redditi che i cittadini derivino dall'estero.

In Inghilterra, ad esempio, con la riforma del 1950, la quale prosegue lungo la linea aperta dal 1916, tutte le imposte pagate all'estero danno diritto a una riduzione della corrispondente imposta inglese fino al 50%; l'imposta inglese è poi ridotta fino al 75% se l'imposta è pagata in paesi del Commonwealth.

D'altra parte si è proceduto a convenzioni bilaterali intese a eliminare o ridurre la doppia imposizione. Queste convenzioni sono intervenute finora prevalentemente nell'interno del Commonwealth, e tra gli USA e altri paesi nei quali i primi hanno compiuto importanti investimenti: esse perciò hanno avuto finora lo scopo di regolare e facilitare i rapporti tra paesi progrediti e le loro « dipendenze economiche ».

Sia nel caso di regolamenti unilaterali che nel caso di convenzioni, la soluzione tende sempre verso lo stesso punto, e cioè verso la rinuncia dell'imposta da parte del paese economicamente più forte, esportatore di capitali, a favore del paese più arretrato. Ciò è d'altra parte conforme alla politica generale dei paesi arretrati, ma ricchi di materie prime, i quali sono consci della loro posizione in certo senso di vantaggio e vogliono evitare che l'investimento di capitali stranieri si tramuti in una esportazione netta di ricchezza, come è avvenuto di fatto in passato in quasi tutti i paesi coloniali e semi-coloniali (di questa politica fanno anche parte gli accresciuti dazi di esportazione di materie prime). È estremamente significativo al riguardo

il fatto che i paesi indipendenti economicamente meno progrediti siano finora in larga parte rimasti fuori dalle convenzioni internazionali. Ciò ben si spiega ove si consideri che in dipendenza di quella certa situazione di vantaggio cui si accennava, essi possono lasciare ai paesi economicamente più progrediti l'iniziativa e l'onere di sgravi fiscali unilaterali; mentre per di più essi avrebbero scarsa convenienza a concedere condizioni di reciprocità, le quali potrebbero spingere i cittadini degli stati stessi a investire i propri capitali all'estero.

La conoscenza dei riflessi fiscali che hanno i rapporti tra finanziatori e finanziati in campo internazionale merita certo di essere approfondita per il contributo che reca a una più precisa visione del complesso problema dei rapporti tra paesi di avanguardia e paesi arretrati.

C. BRASCA

*Milano, Università Cattolica.*

NATIONS UNIES, *La réforme agraire. Les défauts de la structure agraire qui entravent le développement économique*, O.N.U., Département des questions économiques. Un vol. di pagg. 109. New York, 1951.

Questa monografia tratta, come del resto è chiaramente annunciato nel titolo, di un problema che è insieme molto complesso e dai riflessi di una estrema importanza. La trattazione si divide in tre parti: nella prima si mette a fuoco quella che è la struttura agricola che caratterizza i paesi arretrati, nella seconda vengono analizzate le riforme agrarie che in alcuni paesi sono già state intraprese ed i loro risultati, nella terza infine viene svolto l'argomento del rapporto fra struttura agricola e sviluppo economico.

Può essere tutt'altro che superfluo vedere un po' più da vicino quanto è esposto in ciascuna di queste tre parti. A proposito delle caratteristiche strutturali del-